

**ACCESSO: Diritto di accesso - Art. 24, comma 7, L. n. 241 del 1990 - Impresa soggetta ad amministrazione straordinaria - Atti del creditore - Sussiste.**

**Tar Lazio - Roma, Sez. III ter, 21 giugno 2021, n. 7343**

*“[...] la logica difensiva dell’accesso è costruita intorno al principio dell’accessibilità dei documenti amministrativi, per esigenze di tutela, anche da parte di soggetti estranei al procedimento;*

*- da ciò consegue che, stante la intima correlazione tra la posizione di creditore di una impresa in amministrazione straordinaria e la documentazione relativa alla procedura in svolgimento al fine di poter verificare le reali possibilità di soddisfazione, sussiste il diritto all’accesso difensivo con riferimento a detta documentazione, di talché l’ostensione della stessa non può essere negata, in applicazione dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990 [...];*

*- che dalla disciplina dell’accesso vanno esclusi, in ragione delle norme sopra richiamate, i documenti processuali e in generale i dati giudiziari richiesti, considerato che gli stessi esulano dalla disciplina dell’accesso documentale e che comunque non sono state allegare ragioni di stretta indispensabilità della loro ostensione [...]”.*

**FATTO e DIRITTO**

Considerato che:

- la Npl Securitisation Italy Spv S.r.l. è pacificamente creditrice, per acquisto a titolo particolare da diversi istituti di credito, della Tirrenia spa in amministrazione straordinaria;
- l’istanza di accesso formulata in data 13 gennaio 2021 nei confronti dei Commissari della procedura e del Ministero dello Sviluppo Economico ha ad oggetto: 1. copia degli atti concernenti le azioni giudiziali promosse nei confronti della cessionaria del ramo di azienda C.I.N. Spa per il recupero del credito relativo alle due rate differite del prezzo di cessione ad oggi; 2. copia degli atti relativi al procedimento avviato da C.I.N. Spa di concordato preventivo 3. copia degli atti processuali relativi alle opposizioni allo stato passivo pendenti; 4. copia degli atti processuali relativi ai giudizi di revocatoria promossi nei confronti degli istituti di credito; 5. copia degli atti relativi ad eventuali accordi di definizione stragiudiziale negoziati con le controparti; 6. copia dello stato passivo della procedura aggiornato ed eventuale variazione ex art. 115 L.F. dello stato passivo disposta a seguito dell’acquisto dei crediti suddetti da parte di NPL Italy; 7. copia di tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali relativi al giudizio promosso nei confronti degli ex amministratori; copia delle indagini svolte sulla rispondenza patrimoniale delle controparti;

- la stessa istanza di accesso è volta, come dichiarato nel ricorso, ad “avere contezza delle iniziative processuali”;
- la richiesta di accesso è stata respinta in quanto: 1) sarebbe preordinata al controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione; 2) per alcuni documenti non sussisterebbe alcuna documentazione in possesso del Ministero; 3) non sarebbe applicabile l’articolo 5, comma 2, del D. lgs. n. 33/2013 sull’ accesso civico;
- secondo il dato letterale di cui all'art. 22, comma 1, lett. d), L. n. 241/90 con riferimento al diritto di accesso, si intende per documento amministrativo, “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”;
- in tale definizione, non rientrano, per orientamento costante della giurisprudenza, gli atti processuali o relativi ad organi ed attività giurisdizionali, ovvero strumentalmente ricollegabili a questi ultimi, atteso che lo "specifico procedimento" cui si riferisce la norma deve intendersi riferibile ad un procedimento amministrativo (TAR Lazio 10677/2015, n. 5631/2019, TAR Parma n. 198/2020, Cons. Stato 388/2011);
- l’art. 24, comma 7, L. 241/1990 prevede inoltre che nel caso di documenti contenenti dati giudiziari, “l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile”;
- come già rilevato dalla giurisprudenza di questa Sezione (da ultimo TAR Lazio n. 10923/2020), con riferimento al creditore di una società sottoposta a procedura straordinaria, per l’accertamento del diritto di accesso è sufficiente che l’interesse, per come prospettato dalla parte istante, sia, anche solo in astratto, meritevole di giuridica tutela e sia collegato ai documenti di cui è chiesta l’ostensione;
- con riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria, il soggetto investito dell’obbligo di detenere i documenti – quali atti fondamentali della società sottoposta alla procedura - deve essere individuato proprio nel Ministero dello Sviluppo Economico, in ragione dei compiti istituzionali ad esso spettanti nell’ambito della stessa, alla luce della posizione di generale vigilanza sulla procedura allo stesso attribuita dall’art. 37 del d.lgs. 270/1999; deve, pertanto, ritenersi che gravi sulla predetta amministrazione l’obbligo di detenere e, comunque, di sovrintendere alla detenzione della documentazione inerente alla procedura della quale, in ogni caso, assume la responsabilità ultima anche nell’ipotesi in cui i documenti siano materialmente nella disponibilità

dei Commissari, e ciò proprio in ragione dei menzionati rapporti tra il predetto organo e l'amministrazione vigilante (così in termini TAR Lazio n. 10923/2020);

- incombe inoltre sull'amministrazione il dovere di assumersi la responsabilità di dichiarare espressamente e precisamente la mancata detenzione o custodia dei documenti richiesti (in termini Cons. Stato n. 2005/2021);

Ritenuto che:

- come chiarito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze 25 settembre 2020 nn.19, 20 e 21, la logica difensiva dell'accesso è costruita intorno al principio dell'accessibilità dei documenti amministrativi, per esigenze di tutela, anche da parte di soggetti estranei al procedimento;

- da ciò consegue che, stante la intima correlazione tra la posizione di creditore di una impresa in amministrazione straordinaria e la documentazione relativa alla procedura in svolgimento al fine di poter verificare le reali possibilità di soddisfazione, sussiste il diritto all'accesso difensivo con riferimento a detta documentazione, di talché l'ostensione della stessa non può essere negata, in applicazione dell'art. 24, comma 7, l. 241/1990 (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2018 n. 651 e, in epoca recentissima, Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2021 n. 1154);

- che dalla disciplina dell'accesso vanno esclusi, in ragione delle norme sopra richiamate, i documenti processuali e in generale i dati giudiziari richiesti, considerato che gli stessi esulano dalla disciplina dell'accesso documentale e che comunque non sono state allegare ragioni di stretta indispensabilità della loro ostensione;

- tra gli atti oggetto dell'istanza gli unici documenti di natura non processuale, o comunque non strettamente ricollegabili ad attività giudiziaria, risultano quelli indicati sopra sub 6) in quanto lo stato passivo nella versione aggiornata, per quanto nella disponibilità del Ministero e degli organi della procedura, costituisce documento amministrativo in relazione al quale il creditore ha un interesse diretto e sostanziale trattandosi di atto tipico della procedura, volto all'individuazione del complessivo carico debitorio dell'impresa in a.s.

Ritenuto dunque che, in conclusione, il ricorso può essere accolto con esclusivo riferimento alla documentazione indicata (copia dello stato passivo della procedura aggiornato a seguito dei riparti parziali effettuati, variazione ex art. 115 L.F. dello stato passivo disposta a seguito dell'acquisto dei crediti suddetti da parte di NPL Italy) e che di conseguenza, nei detti limiti, va ordinato al Ministero dello Sviluppo Economico di consentire alle società ricorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del presente provvedimento, la visione e l'estrazione di copia degli atti menzionati.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, vista la soccombenza reciproca.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e nei limiti suindicati e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione di consentire alle ricorrenti l'accesso agli atti indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Luca De Gennaro, Presidente FF, Estensore

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Paola Patatini, Primo Referendario